

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
exD.Lgs. 231/01**

---

**PROCEDURA 08**

**Trasporto merci e rifiuti pericolosi**

**e**

**Regole del trasportatore**

<b>REVISIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>APPROVATO</b>

## **ABBREVIAZIONI**

**ADR:** è l'acronimo di *Accord Dangereuses Route*, ossia l'accordo europeo che viene a regolare i trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia dalla legge del 12 agosto 1962, n. 1839

**HSE:** è l'acronimo di “*Health, Safety & Environment*”- letteralmente: Salute, Sicurezza e Ambiente

**DIRETTIVA SEVESO III:** Direttiva volta al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

**CODICE CER:** sequenza numerica, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato.

**MPS:** Materia Prima Secondaria

**NUMERO ONU:** E' l'identificazione numerica di una materia (merce/rifiuto) mediante un gruppo di 4 cifre. Ad una stessa merce, e quindi ad uno stesso numero ONU, possono essere associate diverse etichette di pericolo.

**FIR:** Formulario di Identificazione Rifiuti

**STSA:** Segreteria Tecnica Sezione Ambiente

**SGA Millennium:** Sistema Gestionale Aziendale

## 1. SCOPO

Tale procedura ha come finalità quella di definire la corretta esecuzione delle operazioni di gestione per il trasporto di merci/rifiuti con o senza regime ADR (ADR è l'acronimo di *Accord Dangerous Route*, ossia l'accordo europeo che viene a regolare i trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia dalla legge del 12 agosto 1962, n. 1839).

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs 152/06 e successive modifiche; regolamento UE 1357/2014; decisione 2004/955/UE; normativa ADR vigente.

## 3. PREMESSA

Per gestione di merci/rifiuti con o senza regime ADR si intende l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo in particolare dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto e trattamento (riciclaggio o smaltimento). Tali rifiuti, generalmente prodotti dall'attività umana e trattati secondo la corretta prassi identificata attraverso la "Gestione dei Rifiuti", andranno a ridurre l'impatto ambientale e di conseguenza gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Nel settembre 2015, 193 Paesi membri dell'ONU hanno firmato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Per tali obiettivi, Autotrasporti Pigliacelli, consapevole del fatto che i servizi di trasporto possono produrre effetti che potrebbero interferire con il naturale equilibrio ecologico, riconosce nella tutela dell'ambiente e delle persone, un obiettivo essenziale per poter, attraverso una corretta gestione del servizio affidato, ottenere risultati in termini di sostenibilità ambientale. Un preciso obiettivo aziendale è l'utilizzo di procedure e metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, ed impegnarsi a concepire, sviluppare e gestire l'erogazione del servizio, minimizzando i rischi ed i conseguenti potenziali effetti negativi per l'ambiente.

La Società Autotrasporti Pigliacelli S.p.A. attraverso il rispetto delle politiche HSE (HSE è l'acronimo di "*Health, Safety & Environment*" - letteralmente: Salute, Sicurezza e Ambiente: l'HSE Manager è la figura che si occupa della gestione di questi aspetti all'interno dell'ecosistema aziendale di attività e processi), nelle proprie attività intende operare come segue:

- Il rispetto dei criteri ambientali e di sicurezza, impiegando le migliori e innovative tecnologie, a favore della sicurezza e la riduzione dell'inquinamento (circa il 90% del parco veicolare trainante è di ultima generazione), ponendo come piano di miglioramento annuale, la sostituzione dei veicoli più inquinanti;
- prevenire incidenti che possano avere effetti sull'ambiente (come il possibile inquinamento del suolo), attraverso l'istruzione del personale che opera in prima persona in nome e per conto dell'azienda;
- formare ed addestrare il personale nel rispetto dei principi della tutela ambientale, definendo le modalità attraverso le quali favorire il miglioramento continuo degli aspetti ambientali;

- divulgare il rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza in tutti i siti, ed in modo particolare quelli che ricadono nella Direttiva SEVESO III con aggiornamento del D.lgs. 105/2015 (relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) atti a prevenire gli incidenti rilevanti;
- razionalizzare ogni tipo di consumo collegato alle attività aziendali, attraverso la gestione e il monitoraggio delle risorse, diminuendo sia i costi, che le emissioni nocive nell'atmosfera.

**INDICE:**

<b>1.OPERAZIONI DI GESTIONE.....</b>	<b>6</b>
➤ <i>Prescrizioni da osservare durante il trasporto merci/ rifiuti in ADR</i>	
<b>2. CODIFICA DEI RIFIUTI –Elenco e Catalogo Europeo dei Rifiuti.....</b>	<b>8</b>
➤ <i>Campionamento e analisi dei rifiuti.....</i>	<i>9</i>
<b>3. DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....</b>	<b>10</b>
➤ <i>Sottoprodotto.....</i>	<i>11</i>
<b>4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....</b>	<b>11</b>
➤ <i>Rifiuti urbani.....</i>	<i>11</i>
➤ <i>Rifiuti speciali.....</i>	<i>14</i>
<b>5. OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO.....</b>	<b>15</b>
➤ <i>Operazioni di recupero.....</i>	<i>15</i>
➤ <i>Operazioni di smaltimento.....</i>	<i>15</i>
<b>6. TRASPORTO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI.....</b>	<b>16</b>
<b>7. MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR.....</b>	<b>17</b>
<b>8. CONTRATTI E ORDINI DI TRASPORTO (trasportatore).....</b>	<b>18</b>
<b>9. DOCUMENTI ED ISTRUZIONI (trasportatore).....</b>	<b>19</b>

## **1. OPERAZIONI DI GESTIONE**

Di seguito vengono illustrate le corrette operazioni da eseguire durante l'erogazione del servizio di trasporto merci/rifiuti in ADR. L'autista rappresenta il "biglietto da visita" della Società per cui opera e presso i ricevitori rappresenta il Nostro Cliente. Un comportamento civile e professionale contribuisce pertanto al successo della nostra azienda e dei nostri Clienti.

Le fasi che precedono il trasporto di merci/rifiuti eventualmente in ADR, sono essenziali per il suo corretto svolgimento, quindi prima di effettuare tale servizio si devono controllare i seguenti punti:

1. Verificare la fattibilità del trasporto, creando un rapporto diretto di collaborazione tra Ufficio Commerciale, Logistica e Segreteria Tecnica Sezione Ambiente (in sigla STSA), per i dovuti accertamenti inerenti la corretta definizione del rifiuto. Tali procedimenti devono essere condotti tramite l'invio al detentore del rifiuto e/o intermediario, del modulo "Scheda classificazione rifiuti Trasporto", che di seguito si allega (o altro documento/mail nel quale vengono indicate le caratteristiche del trasporto), il quale dovrà essere restituito debitamente compilato e firmato unendo i documenti indicati al suo interno, in modo da procedere alla verifica di fattibilità anche tramite l'ausilio del Responsabile Tecnico nei trasporti più complessi. Una volta verificata la conformità della documentazione pervenuta, la STSA deve provvedere alla registrazione in formato elettronico tramite il file "*Protocollo Controllo Rifiuti*" ed SGA. Successivamente le autorizzazioni e ogni documento relativo al trasporto verificato, saranno catalogati e archiviati nelle apposite cartelle nel "Server R".
2. A seguito del controllo e avuto esito favorevole da parte della STSA, l'Ufficio Logistico può procedere alla pianificazione del trasporto, scegliendo gli automezzi autorizzati e gli autisti nelle liste presenti all'interno della cartella LOGISTICA / RIFIUTI sul server (F) e/o consultandosi con la STSA.
3. L'autista che effettua il trasporto deve essere informato dalla Logistica sul tipo di merce/rifiuto, numero ONU ed eventuale EER da caricare, in maniera tale da poter riscontrare sul luogo di carico, l'esatta corrispondenza con quanto comunicato dalla Logistica. Tale controllo l'autista lo potrà eseguire tramite l'SMS che la logistica invierà direttamente all'autista interessato del trasporto.
4. Per concludere il ciclo del controllo e appurare la correttezza delle informazioni presenti su ogni DDT/FIR, l'ufficio STSA verificherà che i dati siano corretti tramite il sistema SGA. Ad ogni dato non conforme, gli stessi operatori procederanno immediatamente alla richiesta della dovuta correzione da apportare al DDT/FIR tramite l'invio di una dichiarazione da allegare agli stessi.
5. Nel caso di trasporto di rifiuti, il controllo dei quantitativi viene tenuto in osservazione dagli stessi operatori dell'ufficio STSA per la successiva valutazione dell'eventuale aumento di classe dimensionale.
6. Se il rifiuto trasportato viene respinto in modo totale e/o parziale, gli Autisti avviseranno l'Ufficio Logistico ed eventualmente l'ufficio STSA. Sul FIR il destinatario dovrà riportare le motivazioni del respingimento e solo dopo che il produttore e/o intermediario ci avrà dato disposizioni sul da farsi, il viaggio proseguirà verso il produttore e/o altro destinatario concordato. Dal produttore, come da eventuale nuovo destino, dobbiamo farci timbrare e firmare il FIR per accettazione del rifiuto consegnato con data e ora di presa in carico del rifiuto.

7. Per ogni categoria di autorizzazione ci sono delle prescrizioni da rispettare, indicate nella seguente tabella “Prescrizioni da osservare durante il trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi con o senza regime ADR”.

**Prescrizioni da osservare durante il trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi con o senza regime ADR**

<b>n°</b>	<b>Tipo Prescrizione</b>	<b>Categorie</b>
<b>1</b>	A bordo del veicolo deve essere sempre presente una copia autenticata dell'autorizzazione inerente il codice CER del rifiuto trasportato	1 - 4 - 5
<b>2</b>	Durante il trasporto di rifiuti se ne deve impedire la dispersione, lo sgocciolamento e la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere inoltre garantita la protezione dagli agenti atmosferici (vento, pioggia ecc.)	1 - 4 - 5
<b>3</b>	I mezzi devono essere sottoposti a bonifica prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto, e comunque a bonifiche periodiche certificate (certificato di lavaggio)	1 - 4 - 5
<b>4</b>	E' fatto obbligo all'addetto dell'ufficio Logistica, di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario, prima di iniziare la pianificazione del trasporto, attraverso una telefonata di conferma e/o mail e/o programma accettato dalle parti	1 - 4 - 5
<b>5</b>	È vietato il trasporto contemporaneo sullo stesso veicolo, di più rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultano incompatibili, ovvero, suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o comunque pericolosi. La compatibilità o meno dei rifiuti trasportati deve essere gestita dalle Segreteria Tecnica.	1 - 4 - 5
<b>6</b>	L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi e/o sottoposti alla vigente disciplina ADR, devono rispettare le seguenti disposizioni:	1 - 4 - 5
	<b>a)</b> Sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 e con larghezza del segno di cm 3, posta sulla parte posteriore destra in modo da essere ben visibile	1 - 4 - 5
	<b>b)</b> Se si tratta di colli, deve essere apposta sugli stessi, da parte dello spedite, una etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo, aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5 e la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura; se i colli sono sottoposti alla normativa ADR, devono anche essere apposte sugli stessi etichette di pericolo e marchi che soddisfino i requisiti del capitolo 5.2. dell'ADR, oltre al numero ONU della materia in essi contenuta	
<b>c)</b> I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme ADR		
<b>7</b>	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, devono essere dotati di imballaggi di soccorso per la gestione delle eventuali fuoriuscite accidentali, nonché delle dotazioni previste sul documento ISTRUZIONI SCRITTE (ADR 5.4.3 – 8.1.5) per il personale addetto al trasporto.	1 - 4 - 5

La Segreteria Tecnica resta sempre a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti e/o informazioni, in collaborazione con il Responsabile Tecnico.

## 2. CODIFICA DEI RIFIUTI - Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER

I codici EER sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre, alle quali è attribuita una descrizione (es. 15.01.06 Imballaggi in materiali misti).

L'attribuzione delle sei cifre sottende ad una logica ben precisa.

La prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe”, identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto.

La seconda coppia di cifre del codice, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno del settore produttivo di provenienza.

La terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.

La prima e seconda coppia di cifre individuano la “sottoclasse” o “sottofamiglia” del rifiuto.

Esempio: CER 10.11.03

10 - settore produttivo: rifiuti prodotti da processi termici;

10 11 - attività o processo: rifiuti prodotti dalla fabbricazione del vetro;

10 11 03 - descrizione rifiuto: scarti di materiali in fibra a base di vetro.

I Codici EER contrassegnati da asterisco “\*” indicano i rifiuti classificati pericolosi. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice EER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. La procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione.

Per conoscere la tipologia di attività da cui proviene il rifiuto, di seguito si riportano i codici del settore produttivo, che sono:

**01** Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

**02** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

**03** Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

**04** Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

**05** Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

**06** Rifiuti dei processi chimici inorganici

**07** Rifiuti dei processi chimici organici

**08** Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

**09** Rifiuti dell'industria fotografica

**10** Rifiuti provenienti da processi termici

**11** Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali idrometallurgia non ferrosa

**12** Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)

Tutti i possibili codici sono ricompresi in:

- 20 classi
- 111 sottoclassi
- 839 rifiuti di cui 405 pericolosi e 434 non pericolosi. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco “\*”.

Nell'elenco europeo dei rifiuti ci sono poi i codici EER cosiddetti a specchio, cioè codici con descrizione speculare, di cui uno riferito al rifiuto classificato pericoloso e l'altro riferito a quello non pericoloso, es.:

#### ***10.01.17 Ceneri leggere prodotte dall'incenerimento, diverse da 10.01.16***

Nel caso dei codici a specchio, per classificare correttamente un rifiuto ed utilizzare il relativo codice, si dovrà procedere obbligatoriamente all'accertamento analitico (CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEL RIFIUTO).

#### **Campionamento e analisi dei rifiuti**

Il D. Lgs. 152/06 (testo unico ambientale e s.m.i.) e la decisione 2014/955/UE prevedono che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuati dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi". Non vi è l'obbligo formale di effettuare delle analisi chimiche nel caso dei codici cosiddetti “assoluti”, ma fatta eccezione ai casi evidenti (es. scarti

di carta pulita, scarti di legno vergine), queste ultime possono risultare uno strumento tutelante a favore del produttore del rifiuto.

Nel caso dei rifiuti individuati con “voci a specchio”, solo tramite un’analisi è possibile operarne ~~attribuire~~ una corretta classificazione. È pertanto necessario, nei casi in cui ci siano dubbi in merito alla classificazione, effettuare le analisi sul rifiuto al momento della sua generazione e successivamente in occasione di mutamenti del ciclo produttivo che possano influenzare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso. Le analisi sono obbligatorie quando:

- Conferimento in discarica: il D.M. 27/09/2010 e s.m.i. prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinarne l’ammissibilità in discarica, sia a carico del produttore. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti generati (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno.
- Conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori): il D.lgs. 133/2005 e s.m.i. prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
- Conferimento rifiuti presso impianti operanti in regime semplificato: per questo tipo di impianti ~~recupero~~, ai sensi del D.M. 05/02/98 e del DM 161/02, è stabilito che le analisi dei rifiuti in ingresso siano eseguite dal produttore in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

I trasportatori di rifiuti prodotti da terzi, peraltro, sono espressamente manlevati da ogni responsabilità, ai sensi dell’art. 193, comma 3, D.lgs. 152/2006, laddove vi siano difformità tra la descrizione dei rifiuti fatta dal produttore risultante dal formulario di identificazione, “fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”.

Quest’ultima norma conferma che il principio generale è che il trasportatore possa (e debba) fare affidamento a quanto riportato nel FIR, tranne i casi di difformità evidenti ed immediatamente rilevabili a livello visivo. E’ buona prassi che il carico su mezzo di un rifiuto sia accompagnato dalla consegna di un certificato di analisi, da tenere a bordo durante il trasporto.

### **3. DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

La normativa italiana, all’art. 183 del D.lgs. n.152/06 e s.m.i definisce il **rifiuto**, come:

*“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.”*

La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (EER).

Non sono rifiuti i **sottoprodotti**, ma ogni volta che andremo incontro a queste tipologie da trasportare, servirà una comunicazione del mittente in base alla quale la natura del prodotto dato in carico rientri nelle tipologie sopra citate, che sono:

➤ **Sottoprodotto**: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il **produttore non intende disfarsi** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

**A.** la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto

**B.** è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi

**C.** la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

**D.** l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

#### 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati (*vedere art.184 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., Regolamento UE 1357/2014 e Decisione 2014/955/UE*), in base all'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti non pericolosi** e **rifiuti pericolosi**.

In base all'art. 184 della vigente versione del cosiddetto Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti vengono classificati secondo la loro origine in

- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali

e secondo le loro caratteristiche di pericolosità in

- Rifiuti non pericolosi
- Rifiuti pericolosi.

Ne consegue che i rifiuti possono suddividersi in 4 grandi categorie: rifiuti urbani non pericolosi, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi.

#### RIFIUTI URBANI

Il comma 2 del suddetto art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che sono **rifiuti urbani**:

- a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di seguito indicati

*RIFIUTI ORGANICI*

*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108*

*Rifiuti biodegradabili 200201*

*Rifiuti dei mercati 200302*

*CARTA E CARTONE*

*Imballaggi in carta e cartone 150101*

*Carta e cartone 200101*

*PLASTICA*

*Imballaggi in plastica 150102*

*Plastica 200139*

*LEGNO*

*Imballaggi in legno 150103*

*Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137\* 200138*

*METALLO*

*Imballaggi metallici 150104*

*Metallo 200140*

*IMBALLAGGI COMPOSITI*

*Imballaggi materiali compositi 150105*

*MULTIMATERIALE*

*Imballaggi in materiali misti 150106*

*VETRO*

*Imballaggi in vetro 150107*

*Vetro 200102*

*TESSILE*

*Imballaggi in materia tessile 150109*

*Abbigliamento 200110*

*Prodotti tessili 200111*

*TONER*

*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317\* 080318*

*INGOMBRANTI*

*Rifiuti ingombranti 200307*

*VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE*

*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127\* 200128*

*DETERGENTI*

*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129\* 200130*

*ALTRI RIFIUTI*

*Altri rifiuti non biodegradabili 200203*

**RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI**

*Rifiuti urbani indifferenziati 200301*

Prodotti dalle attività di seguito riportate

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*
  - 2. Cinematografi e teatri*
  - 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*
  - 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*
  - 5. Stabilimenti balneari*
  - 6. Esposizioni, autosaloni*
  - 7. Alberghi con ristorante*
  - 8. Alberghi senza ristorante*
  - 9. Case di cura e riposo*
  - 10. Ospedali*
  - 11. Uffici, agenzie, studi professionali*
  - 12. Banche ed istituti di credito*
  - 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli*
  - 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*
  - 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato*
  - 16. Banchi di mercato beni durevoli*
  - 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista*
  - 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista*
  - 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto*
  - 20. Attività artigianali di produzione beni specifici*
  - 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*
  - 22. Mense, birrerie, hamburgerie*
  - 23. Bar, caffè, pasticceria*
  - 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*
  - 25. Plurilicenze alimentari e/o miste*
  - 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio*
  - 27. Ipermercati di generi misti*
  - 28. Banchi di mercato generi alimentari*
  - 29. Discoteche, night club;*
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

### **RIFIUTI SPECIALI**

Il comma 3 del predetto art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, eccezion fatta per i materiali identificabili come sottoprodotti;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi, da quelli urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

I rifiuti speciali si distinguono, in base alle eventuali caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti non pericolosi** e **rifiuti pericolosi**.

Il comma 4 del già citato art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che sono rifiuti pericolosi quelli che presentano una o più delle caratteristiche di pericolosità previste dalla normativa vigente, mentre sono non pericolosi i rifiuti che ne sono sprovvisti.

Tali caratteristiche di pericolosità sono 15 e vengono definite dal Regolamento europeo n. 1357 del 18/12/2014 nel modo di seguito riportato.

- **HP 1** Esplosivo
- **HP 2** Comburente
- **HP 3** Infiammabile
- **HP 4** Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculare
- **HP 5** Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione
- **HP 6** Tossicità acuta
- **HP 7** Cancerogeno
- **HP 8** Corrosivo
- **HP 9** Infettivo
- **HP 10** Tossico per la riproduzione
- **HP 11** Mutageno
- **HP 12** Liberazione di gas a tossicità acuta

- **HP 13** Sensibilizzante
- **HP 14** Ecotossico
- **HP 15** Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarle successivamente.

Se il rifiuto trasportato è in regime ADR, vanno seguite tutte le procedure indicate dall'ADR e deve essere riportato sulle annotazioni il tipo di ADR. Inoltre se la designazione del numero ONU si riferisce ad una sostanza N.A.S. (non altrimenti specificata), è importante che sia specificato il nome tecnico nelle annotazioni del FIR così come, ad esempio, di seguito riportato:

- UN 3077 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (nome tecnico come da punto n° 3.1.2.8.1 dell'ADR), 9, III (-)

In assenza di nome tecnico, la designazione ADR deve altresì essere:

- UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5

Nel caso del trasporto di rifiuti ~~di~~ costituiti da amianto compatto, si viaggia sempre in esenzione totale dal regime ADR.

Tale verifica si può fare solo-leggendo il piano di lavoro, in caso di rifiuto prodotto in un cantiere, o dalla scheda di classificazione, nel caso del detentore. In ogni circostanza, sarà l'autista ha confermare in modo visivo l'integrità e le modalità di etichettatura degli imballaggi. Nel caso sopra descritto (trasporto di amianto compatto), è consigliabile riportare sul FIR nella parte relativa alle annotazioni la seguente dicitura:

“Trasporto di amianto effettuato ai sensi della disposizione speciale n° 168 dell'ADR”

## **5. OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO**

### **Operazioni di recupero**

- **R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- **R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- **R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- **R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- **R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- **R7** Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- **R8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- **R9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- **R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- **R11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

- **R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

**Operazioni di smaltimento:**

- **D1** Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- **D2** Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- **D3** Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- **D4** Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- **D5** Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- **D6** Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- **D7** Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- **D8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- **D9** Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- **D10** Incenerimento a terra
- **D11** Incenerimento in mare
- **D12** Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- **D13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- **D14** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- **D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

**6. TRASPORTO TRANSFRONTALIERO RIFIUTI**

Prima di eseguire un trasporto di rifiuti transfrontaliero, verificare la fattibilità come da punto 1 del presente documento, successivamente verificare:

1. Se il rifiuto rientra nella lista verde, occorre verificare la validità delle autorizzazioni in possesso presso il Paese di destinazione ~~e di transito~~. In questo caso, si viaggerà con Annex 7 e CMR e i classici documenti;
2. Se il rifiuto rientra nella lista ambra, occorre accertarsi che il committente abbia svolto la pratica di elaborazione del fascicolo di notifica presso la Regione o la Provincia di produzione del rifiuto e presso quella di destino. A seguito di tale verifica, si viaggerà con Annex 1B, CMR e i classici documenti.

## 7. MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR

Si considera pericoloso un qualsiasi materiale o merce o rifiuto compreso in una delle seguenti classi:

Classe 1	materie e oggetti esplosivi
Classe 2	gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
Classe 3	materie liquide infiammabili
Classe 4.1	materie solide infiammabili
Classe 4.2	materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3	materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
Classe 5.1	materie comburenti
Classe 5.2	perossidi organici
Classe 6.1	materie tossiche
Classe 6.2	materie ripugnanti o che possono causare infezioni
Classe 7	materie radioattive
Classe 8	materie corrosive
Classe 9	materie od oggetti pericolosi diversi

Esempio di merci  
pericolose:

50
3378

Il pericolo legato al ***Percarbonato di sodio per ossidato***  
***Carbonato di sodio perossidrato*** è costituito dalla sua  
tendenza a favorire incendi di materie combustibili

Documenti necessari per svolgere il servizio di trasporto merci/rifiuti in regime ADR:

- “Barrato rosa”, ove applicabile, dei veicoli;
- Certificato di formazione professionale ADR del conducente;
- Eventuale scheda di sicurezza a 16 punti;
- Istruzioni Scritte;
- DDT / FIR ed eventuale certificato di analisi da allegare e riportare tra le annotazioni del formulario;
- Autorizzazione ad effettuare il trasporto dei rifiuti;
- Documento di viaggio con cisterna vuota bonificata, quando previsto

Nel documento “**Istruzioni scritte**” devono essere riportate:

- Natura del pericolo e relative misure di sicurezza;
- I provvedimenti da prendere nel caso in cui persone vengano a contatto con la merce o con prodotti

che da essa possono sprigionarsi;

- Le misure da prendere in caso di incendio;
- Le misure da prendere in caso di rottura degli imballaggi.

## **8. CONTRATTI E ORDINI DI TRASPORTO**

### **8.1 Contratti di trasporto**

Il conferimento dell'incarico dei trasporti ad una Società esterna dovrebbe essere preceduto dalla stipula di un Contratto quadro di trasporto come prescritto anche dal Decreto Legislativo 286/05 e successivi aggiornamenti. Il Contratto, o preferibilmente un suo allegato, dovrebbe richiamare tutte le prescrizioni di carattere generale previste dall'ADR come:

- Abilitazione dei veicoli (sezione 9.1.2)
- Dispositivi di frenatura (sezione 9.2.3)
- Formazione dei conducenti (capitolo 8.1)
- Security (1.10)
- Istruzioni scritte per il conducente (sezione 5.4.3)
- Pannelli di segnalazione (capitolo 5.3)
- Etichettatura (capitolo 5.2)
- Dispositivi antincendio (sezione 8.1.4)
- Equipaggiamenti vari (sezione 8.1.5)
- Disposizioni relative al carico e allo scarico (capitolo 7.5)
- Sorveglianza dei veicoli (capitolo 8.4)
- Divieto di trasporto di passeggeri, esclusi i membri dell'equipaggio (sezione 8.3.1)
- Divieto di fumare (sezione 7.5.9 e sezione 8.3.5)
- Funzionamento del motore durante le operazioni di carico e scarico (sezione 8.3.6)
- Apparecchi di illuminazione portatili (sezione 8.3.4)
- Restrizioni al trasporto, ad esempio nelle gallerie, emanate dalle autorità competenti (capitolo 1.9).

Tali prescrizioni verranno approfondite nei paragrafi seguenti. Il contratto di trasporto si intende stipulato in forma scritta ai sensi dell'art.6 D.lgs 286/2005 se esso contiene tutti gli elementi previsti dal comma 3 del medesimo art. 6. All'atto della stipula del contratto il vettore è inoltre tenuto (Legge 127 del 4 agosto 2010) a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC). Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136/2010 per i trasporti dei materiali per l'attività dei cantieri (pubblici e privati) è necessario indicare sul DDT il proprietario e la targa del veicolo che effettua il trasporto. Sulle tematiche relative all'autotrasporto e su buone pratiche nella redazione dei contratti di trasporto e nella scelta dei fornitori, si utilizzeranno contratti di trasporto su strada in forma scritta – n. 1° marzo 2012.

Nel caso in cui il trasporto sia gestito direttamente dall'azienda produttrice, le disposizioni summenzionate dovranno essere incluse nella documentazione fornita a tutti i responsabili degli uffici che sovrintendono alla logistica di distribuzione, in occasione del loro addestramento.

## **8.2 Ordini e richieste di trasporto**

Le singole richieste o ordini di trasporto generalmente emessi dagli Uffici Distribuzione, preferibilmente in forma scritta, e in una maniera tracciabile dovrebbero fare riferimento alle prescrizioni generali contenute nel contratto quadro e riportare l'identificazione del prodotto e le istruzioni specifiche, operative e di sicurezza, per il trasporto, quali:

- Definizione del trasporto, se in ADR o in esenzione, parziale o totale;
- Numero ONU, preceduto dalla lettera UN, denominazione della materia, etichette di pericolo e classe di appartenenza;
- Quantità e stato fisico;
- Natura del pericolo o dei pericoli;
- Istruzioni e precauzioni particolari per il trasporto e per il carico/scarico;
- Indicazioni di eventuali attrezzature particolari richieste.

Ulteriori informazioni per il trasportatore, che è opportuno siano riportate nell'ordine di trasporto, sono:

- Eventuale necessità di un certificato di pulizia del veicolo o di bonifica della cisterna;
- Natura e caratteristiche delle attrezzature di carico/scarico speciali richieste (flessibili, collegamenti, pompa o compressore, carico/scarico, ecc.);
- Orario di lavoro e norme di comportamento da seguire nel luogo di carico/scarico;
- Informazioni relative ai rischi e istruzioni specifiche per i conducenti dei mezzi di trasporto in caso di emergenza interna presso il luogo di carico/scarico, -Security.

Naturalmente, nel caso di trasporti ripetuti di un solo o pochi prodotti, parte delle informazioni possono essere fornite con il contratto.

Si suggerisce di utilizzare società di trasporto certificate anche in considerazione del Decreto Legislativo 286/05, Art. 11 (*Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto*).

Si suggerisce quale ulteriore strumento di valutazione l'utilizzo di società di trasporto valutate secondo lo schema CEFIC SQAS (Safety & Quality Assessment System), in merito vedere "*Allegato E - Questionario di qualificazione*".

## **9.DOCUMENTI E ISTRUZIONI**

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti (carta di circolazione, libretto cisterna o certificato T-PED) nel complesso devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti:

- I documenti di trasporto previsti al 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all'occorrenza, il certificato di carico di un grande container o di un veicolo prescritto al 5.4.2
- Le istruzioni scritte previste al 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano
- Un documento di identificazione che includa una fotografia per ogni membro dell'equipaggio del veicolo, conformemente al 1.10.1.4
- Il certificato di approvazione (barrato rosa) di cui al 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa
- Il certificato di formazione del conducente (patentino ADR) come prescritto al 8.2.1

Il fascicolo cisterna è diventato obbligatorio per tutte le cisterne nuove a partire dal 1° gennaio 2007. Le cisterne vecchie, i CGEM e i container cisterna devono adeguarsi in occasione del controllo periodico successivo al 1° gennaio 2007. Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono essere in grado di presentare questi documenti su domanda dell'autorità competente. Il fascicolo della cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal servizio.

In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la durata della vita della cisterna, il fascicolo cisterna deve essere trasferito a questo nuovo proprietario o gestore. Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari devono essere messi a disposizione dell'esperto per le prove, controlli e verifiche delle cisterne secondo 6.8.2.4.5 o 6.8.3.4.16, durante i controlli periodici o straordinari.

### **9.1 Istruzioni scritte per il conducente**

Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto, le istruzioni ~~informazioni~~ scritte devono trovarsi all'interno della cabina dell'equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili.

Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all'equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere. Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell'equipaggio interessato comprenda correttamente le istruzioni e sia capace di applicarle.

Prima della partenza, i membri dell'equipaggio del veicolo devono informarsi delle merci pericolose caricate a bordo e consultare le istruzioni scritte sulle misure da prendere in caso di emergenza o di incidente.

Le istruzioni scritte devono corrispondere, sia nella forma che nel contenuto, al modello in quattro pagine riportato sull'ADR 2011 disponibile anche nelle varie lingue all'indirizzo:

[http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr\\_linguistic.htm](http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic.htm)

### **9.2 Il documento di trasporto**

Il o i documenti di trasporto, da redigere in italiano per i trasporti nazionali e in italiano più una lingua a scelta tra francese, inglese e tedesco per i trasporti internazionali, devono contenere le informazioni descritte ai paragrafi successivi.

Lo speditore ed il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto delle merci pericolose e le informazioni e la documentazione aggiuntiva come indicato nell'ADR, per un periodo minimo di tre mesi. Quando i documenti sono tenuti in modalità elettronica o in un sistema informatico, lo speditore ed il trasportatore devono essere in grado di stamparli.

### **9.2.1 Informazioni comuni per tutti i trasporti**

- Nome e indirizzo dello speditore
- Nome e indirizzo del (dei) destinatario (i)
- Nel caso di più destinatari i loro nomi e indirizzi, così come le quantità consegnate (per poter valutare natura e quantità delle merci trasportate in ogni istante) possono essere riportate anche su altri documenti che devono trovarsi a bordo del veicolo;
- Quando la merce va consegnata a destinatari multipli che non possono essere identificati all'inizio del trasporto, nel documento di trasporto si può indicare il termine "Consegna-Vendita", previo accordo con le autorità competenti (in attesa di una conferma dal Ministero).

### **9.2.2 Dichiarazione di responsabilità**

Quantunque non espressamente richiesta dall'ADR, è consigliabile che il documento di trasporto sia completato da una dichiarazione di responsabilità, da far controfirmare al conducente, redatta per esempio nel modo seguente:

---

IL SOTTOSCRITTO (nome o cognome dell'autista) DICHIARA:

- DI ESSERE IN POSSESSO, OVE RICHIESTO, DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE SPECIALE DEI CONDUCENTI PREVISTO DALLA SEZIONE 8.2.1 DELL'ADR IN CORSO DI VALIDITA' E IDONEO PER LA MERCE TRASPORTATA E LE SUE CONDIZIONI DI TRASPORTO;
- DI ESSERE IN POSSESSO DELLE ISTRUZIONI SCRITTE, A NORMA DELLA SEZIONE 5.4.3 DELL'ADR, NECESSARIE PER IL TRASPORTO AFFIDATO E DI ESSERE IN GRADO DI APPLICARLE;
- CHE IL VEICOLO UTILIZZATO (TARGA IN CALCE) E IL SUO EQUIPAGGIAMENTO SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ADR, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA:
  - L'IDONEITA' DEL VEICOLO (SOLO CISTERNE), L'ADEGUATEZZA DEL VEICOLO E DEI SUOI EQUIPAGGIAMENTI,
  - LA PRESENZA E LA FUNZIONALITA' DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI,
  - LA PRESENZA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PRESCRITTI DALL'ADR,

- LA PRESENZA DELL'EQUIPAGGIAMENTO E DPI INDIVIDUALE SPECIALI ELENCATI NELLE ISTRUZIONI SCRITTE.
- DI UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRESCRITTE DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.

FIRMA

---

NB: La firma da parte dell'autista non elimina le responsabilità dello speditore, che è tenuto comunque a condurre le verifiche sopra descritte.